



Determina nr. 204 del 01/04/2025

**ADOTTATA DAL DIRETTORE S.C. GESTIONE ACQUISTI  
AI SENSI DEL DECRETO N. 220 DEL 21.03.2024**

**OGGETTO: FORNITURA DI UN SISTEMA PER LA RACCOLTA DI EMOCOMPONENTI IN AFERESI CON SEPARATORE CELLULARE CHE CONSENTA LA DONAZIONE AUTOMATIZZATA DI PLASMA - PROROGA CONTRATTO DAL 01.04.2025 SINO AL 30.06.2025.**



## IL DIRETTORE S.C.

PREMESSO quanto segue:

1. con Decreto nr. 992 del 04/12/2024 questa ASST ha affidato alla società Haemonetics Italia S.r.l. la fornitura di sistemi per aferesi produttiva mediante l'istituto dell'adesione successiva alla procedura di gara aggiudicata da ASST Spedali Civili di Brescia, alle medesime condizioni contrattuali ed economiche di gara, per un importo complessivo di Euro 338.426,88 (IVA esclusa) e per il periodo sino al 31/12/2028;
2. con Determina n. 72 del 03/02/2025, che si intende integralmente richiamata, questa ASST ha affidato, preso atto della indisponibilità di convenzioni ARIA attive, ai sensi dell'art. 50, co. 1 lett. B), del D. Lgs. n. 36/2023, nelle more delle attività propedeutiche alla nuova procedura di gara ed in particolare ai tempi necessari all'interfacciamento informatico delle nuove apparecchiature della ditta Haemonetics Italia S.r.l., la fornitura di sistemi per aferesi produttiva alla ditta Fresenius Kabi Italia S.r.l., precedente fornitore, per il periodo dal 01/01/2025 al 31/03/2025 con facoltà di proroga di ulteriori 3 mesi e con clausola di recesso anticipato in caso di attivazione di Convenzione ARIA, alle condizioni di cui all'offerta protocollo informatico SINTEL n. 1736256608262 per l'importo complessivo dell'intera fornitura, di Euro 12.662,04 (IVA esclusa);
3. le Linee Guida regionali in materia di acquisto di beni e servizi, confermate e ribadite da ultimo nella D.G.R. XII/3720/24, così dette "Regole di Sistema 2025" e la normativa nazionale in materia di contenimento della spesa prevedono per gli Enti Sanitari, per gli ambiti merceologici ulteriori rispetto al DPCM 11 luglio 2018 (che ha innovato il DPCM 24 dicembre 2015), l'obbligo di verificare la possibilità di adesione alle Convenzioni stipulate da CONSIP S.p.A. e/o dalle Centrali regionali di committenza, per Regione Lombardia ARIA S.p.A., attesa la priorità che le procedure centralizzate rivestono per il sistema regionale;
4. per quanto riguarda l'art. 1, comma 6 bis.1 della L.R. n. 33/2007 e l'art. 1, comma 449 della L. n. 296/2006, nessuna delle iniziative ARIA attive contempla il servizio oggetto del presente provvedimento, così come nessuna Convenzione CONSIP risulta disponibile per quanto in argomento;
5. le condizioni di fornitura della procedura sopra richiamata prevedevano la facoltà di proroga contrattuale di ulteriori 3 mesi;
6. con nota in atti, la Dr.ssa Marusca Viganò, di concerto con il Dr. Prandini Paolo, Responsabile SSD SIMT e D.E.C. del contratto, ha manifestato l'esigenza di continuità della fornitura per ulteriori 3 mesi, utili per ultimare le attività di interfacciamento, e ha espresso la necessità di prosecuzione della stessa così come previsto dalle condizioni di fornitura della procedura in oggetto;

CONSIDERATO che per garantire comunque, continuità alla fornitura oggetto del provvedimento in argomento - in quanto necessario ad assicurare l'erogazione delle prestazioni, a garanzia della salute dei cittadini, aventi come obiettivo la regolare attività sanitaria ed il rispetto dei livelli essenziali di assistenza da garantire alla popolazione regionale, secondo quanto disposto dalla normativa statale e regionale in materia - risulta indispensabile procedere alla prosecuzione del contratto attualmente in essere di cui al punto 2 alle medesime vigenti condizioni economiche e contrattuali, per un periodo di 3 mesi, presumibilmente sino al 30/06/2025, così come espressamente previsto e contemplato dalle condizioni di fornitura della procedura a suo tempo espletata e come richiesto dalla Dr.ssa Marusca Viganò, di concerto con il Dr. Prandini Paolo, fatta salva la riserva di facoltà di recesso unilaterale anticipata, qualora venisse attivata apposita Convenzione di ARIA S.p.A.;

PRESO ATTO che con nota del 28/03/2025 la ditta Fresenius Kabi Italia S.r.l., aggiudicataria della fornitura in argomento, ha accettato la proroga fino al 30/06/2025 confermando le condizioni economiche di cui alla



procedura affidata con Determina n. 72 del 03/02/2025 per un importo complessivo di Euro 12.931,84 (IVA esclusa);

DATO ATTO che la spesa per la prosecuzione della fornitura, calcolata sui consumi effettivi del primo trimestre, ammonta a complessivi Euro 12.931,84 (IVA esclusa) e che trattasi di maggior onere rispetto alla spesa storica;

VISTA l'istruttoria compiuta dal Responsabile del procedimento Dott. Piermario Azzoni, Direttore della S.C. Gestione Acquisti, che ai sensi del Capo II della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, ne attesta la completezza;

VISTA l'attestazione del Direttore S.C. Bilancio e Rendicontazione in ordine alla regolarità contabile;

### DETERMINA

Per i motivi in premessa indicati:

1. di disporre, al fine di garantire comunque continuità alla fornitura in oggetto, la proroga del contratto attualmente in essere con la ditta Fresenius Kabi Italia S.r.l., alle medesime vigenti condizioni economiche e contrattuali, per un periodo di 3 mesi, dal 01/04/2025 sino al 30/06/2025 e per un importo complessivo di Euro 12.931,84 (IVA esclusa) così come espressamente previsto e contemplato dalle Condizioni della procedura a suo tempo espletata e come richiesto dalla Dr.ssa Marusca Viganò, di concerto con il Dr. Prandini Paolo, fatta salva la facoltà di recesso unilaterale anticipata qualora venisse attivata apposita Convenzione di ARIA S.p.A.;
2. di prendere atto che la ditta Fresenius Kabi Italia S.r.l., affidataria della fornitura, ha confermato la disponibilità a prorogare il contratto mantenendo le condizioni economiche attualmente in essere;
3. di confermare D.E.C., ai sensi degli artt. 101 e 111, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e del Regolamento aziendale di cui al precedente punto, il Dr. Paolo Prandini, Responsabile SSD SIMT, cui demandare, congiuntamente al R.U.P., le attività ivi individuate;
4. di dare mandato alla S.C. Gestione Acquisti per la comunicazione del presente provvedimento a tutti i Servizi e/o Strutture interessate, per i successivi adempimenti di competenza;
5. di dare atto che il costo derivante dal presente provvedimento per il periodo di prosecuzione del contratto, quantificato in Euro 15.776,84 (IVA 22% inclusa), trova riferimento nella contabilità aziendale del 2025 con registrazione ai conti "presidi medico chirurgici specialistici c/acquisti" codice 1301010001, "farmaci, disinfettanti c/acquisti (con aic)" codice 1301001001 e "canoni di noleggio sanitari" codice 1325001015, con integrazione del budget ospedaliero esistente come segue:

**Anno 2025 (sino al 30.06)**

13.01.001.001/FAR/I2000755	+ € 655,38
13.01.010.001/FAR/I2000755	+ € 6.736,35
13.25.001.015/PRO/I2200755	+ € 8.385,11



6. di dare atto che il presente provvedimento è sottoposto al controllo del Collegio Sindacale, in conformità ai contenuti dell'art. 3-ter del D.Lgs. n. 502/1992 e ss.mm.ii. e dell'art. 12, comma 14, della L.R. 33/2009;
7. di disporre, a cura della S.C. Affari Generali e Legali, la pubblicazione all'Albo pretorio on-line dell'ASST del Garda– ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009, e dell'art. 32 della L. n. 69/2009, ed in conformità alle disposizioni ed ai provvedimenti nazionali e comunitari in materia di protezione dei dati personali.

Firmata digitalmente  
IL DIRETTORE  
S.C. GESTIONE ACQUISTI  
(Dott. Pier Mario Azzoni)